



Data

14 MAR. 2007

Protocollo N°

149278/58.01

Allegati N°

2

Oggetto

Prime linee guida in materia di affidamento dei servizi tecnici nell'ambito dei lavori pubblici di interesse regionale, alla luce dell'intervenuta emanazione del decreto legge 223/2006 - convertito con legge n. 248/2006 - cd. "Decreto Bersani" (D.G.R. 309/2007) e Ulteriori linee guida sul coordinamento della L. R. 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" con il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i. (D.G.R. 310/2007)

Alle Amministrazioni Provinciali

Alle Amministrazioni Comunali

Alle Aziende U.L.S.S.

Alle Aziende Ospedaliere

Alle A.T.E.R.

Alle Comunità Montane

Ai Consorzi di Bonifica

Alle A.A.T.O.

Agli Enti Regionali

Alle Società Regionali

Alle Segreterie Regionali

Come è noto lo scorso 4 luglio è entrato in vigore il primo "Decreto Bersani" sulle liberalizzazioni, il cui art. 2 ha abrogato qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare che prescrive l'inderogabilità dei minimi tariffari relativamente alle attività libero-professionali ed intellettuali.

Ne consegue che - per quanto riguarda l'affidamento degli appalti di servizi tecnici connessi alla realizzazione delle opere pubbliche - le "tariffe" non rivestono più il ruolo di "parametro obbligatorio ed inderogabile" (è possibile la loro adozione al fine di stimare gli importi dei contratti di affidare, ma solo previo adeguata motivazione), mentre i concorrenti ai pubblici appalti potranno formulare la loro offerta non attenendosi agli abrogati parametri tariffari.

*Segreteria Regionale Lavori Pubblici  
Direzione Lavori Pubblici*

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792290 - 2792139 - fax 041/2792256  
e-mail: [llpp@regione.veneto.it](mailto:llpp@regione.veneto.it) - <http://www.regione.veneto.it> (territorio, lavori pubblici)



Risulta pertanto evidente l'esigenza di coordinare la predetta "liberalizzazione" con la disciplina normativa regionale, attese anche le non poche novità di cui al Codice dei Contratti in oggetto, da poco entrate in vigore, al fine di porre gli operatori delle pubbliche amministrazioni nella condizione di adottare procedure uniformi e munite di legittimità.

Con la delibera 13 febbraio 2007, n. 309 la Giunta Regionale ha approvato le allegate "Prime linee guida" con le quali si pone l'accento sulla necessità di salvaguardare la qualità della progettazione che potrebbe risultare fortemente compromessa qualora si individuassero i progettisti delle opere pubbliche attraverso un'applicazione indiscriminata del criterio del "massimo ribasso".

Le citate "Prime linee guida", richiamando le disposizioni – sempre vigenti – della L. R. 27/2003 forniscono un orientamento alle Amministrazioni appaltanti per una selezione delle offerte da effettuarsi previa una rigorosa disamina della loro "congruità".

---

Riguardo al 2° provvedimento in oggetto, adottato dalla Giunta Regionale, esso dà seguito al testo della D.G.R. 2155/2006, recante "Prime linee guida sul coordinamento della L. R. 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" con il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Alla luce dei già numerosi interventi correttivi e modificativi che hanno interessato il Codice dei contratti dopo la sua entrata in vigore, la Giunta regionale, come peraltro preannunciato nel precedente provvedimento, ha approvato ulteriori indicazioni operative e criteri per il coordinamento della normativa regionale con il D. Lgs. 163/2006.

In particolare, con D.G.R. n. 310 del 13 febbraio 2007 l'esecutivo regionale:

- ha ribadito l'indicazione di fondo approvata con D.G.R. 2155/2006 di continuare ad applicare la L. R. 27/2003, atteso che non sembrano finora rilevarsi elementi innovativi emersi dopo le determinazioni con la stessa assunte, tali da considerare non più vigenti le disposizioni della legge regionale in materia di lavori pubblici;
- ha fornito ulteriori criteri operativi per il raccordo tra le nuove di posizioni statali incidenti sul settore degli appalti di lavori pubblici e la previgente normativa regionale.

Gli uffici regionali della Segreteria Regionale Lavori Pubblici rimangono, come di consueto, a disposizione per ogni eventuale chiarimento del caso.

Un cordiale saluto.

L'ASSESSORE REGIONALE  
ALLE POLITICHE DEI LAVORI PUBBLICI  
Massimo Giorgetti

Allegati:

- D.G.R. 309/2007
- D.G.R. 310/2007

CL/MGB

Segreteria Regionale Lavori Pubblici  
Direzione Lavori Pubblici

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792290 - 2792139 - fax 041/2792256  
e-mail: [llpp@regione.veneto.it](mailto:llpp@regione.veneto.it) - <http://www.regione.veneto.it> (territorio, lavori pubblici)



Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Flavio	Silvestrin
	Flavio	Tosi
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

## Deliberazione della Giunta

n. 309 del 13 febbraio 2007

OGGETTO: *Prime linee guida* in materia di affidamento dei servizi tecnici nell'ambito dei lavori pubblici di interesse regionale, alla luce dell'intervenuta emanazione del decreto legge 223/2006 - convertito con legge n. 248/2006 - cd. "Decreto Bersani".

L'Assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici e Sport, Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

In data 4 luglio 2006 è entrato in vigore l'art. 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*", successivamente convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248.

L'art. 2 del predetto provvedimento (meglio noto come "decreto Bersani") reca "*Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza dei servizi professionali*".

Come si può evincere anche dalla sua rubrica, l'articolo in commento, informandosi ai principi comunitari della *libera concorrenza*, oltrechè della *libera circolazione delle persone e dei servizi*, ha - tra gli altri contenuti - sancito al comma 1, lett. a), l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che, relativamente alle attività libero professionali ed intellettuali, prescrivono l'inderogabilità di tariffe fisse o minime.

In altri termini e con la cogenza tipica delle decretazioni, in forza di questa norma, a decorrere dal 4 luglio 2006 è venuta meno ogni disposizione normativa che prevedeva "*minimi obbligatori e inderogabili*" relativamente alle predette attività libero professionali e intellettuali: con immediati ed evidenti riflessi - per quanto più interessa le presenti *linee guida* - sulle prestazioni rese dai professionisti dell'area tecnica che, nelle diverse formule organizzative, possono competere per l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e servizi tecnici, connessi alla realizzazione delle opere pubbliche.

Per richiamo espresso della norma in commento, dal 1° gennaio 2007 ed in assenza di loro adeguamento restano altresì privi di efficacia gli stessi codici di autodisciplina e le disposizioni deontologiche e pattizie che ancora prevedano, tra l'altro, l'inderogabilità dei minimi tariffari.

Tuttavia la disposizione di cui all'art. 2, comma 1 lettera a), del Decreto Bersani va letta in combinato disposto con l'ultima parte del seguente comma 2, a tenore del quale, nelle procedure ad evidenza pubblica le stazioni appaltanti hanno facoltà di continuare a fare riferimento alle "*tariffe*", ma esclusivamente al fine di stimare gli importi dei corrispettivi da mettere a base di gara: in tal caso - prosegue ancora la norma - le stazioni appaltanti dovranno obbligatoriamente motivare i presupposti in base ai quali le tariffe stesse siano state ritenute "*adeguate*".

In forza della decretazione in commento deve ritenersi superato anche quanto disponeva il comma 12 bis dell'art. 4, d. l. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con legge 155/1989, che ammetteva la riduzione della tariffa fino ad un massimo del 20% nelle prestazioni rese dai professionisti nei confronti del committente pubblico: dal momento infatti che, in linea teorica, i concorrenti potranno offrire un libero ribasso, appare del tutto priva di efficacia la previsione di un "tetto massimo di ribassabilità", il quale surrettiziamente finirebbe con il riproporre *mutatis mutandis* quei limiti inderogabili che il Legislatore del Decreto Bersani ha chiaramente inteso eliminare, al fine di favorire al massimo l'apertura alla concorrenza nel mercato di riferimento.

## LA STIMA DELL'IMPORTO A BASE DI GARA

Con riferimento alle modalità per determinare il corrispettivo dei servizi tecnici in trattazione, appare ragionevole, nella fase attuale, suggerire alle stazioni appaltanti l'utilizzo delle vigenti Tariffe professionali, quale criterio di riferimento per le prestazioni di tipo standard, in attesa che vengano adottate quelle “ ... *misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali* ...” cui lo stesso Decreto Bersani testualmente rinvia all'art. 2, comma 3, a dimostrazione di come le esigenze della qualità delle prestazioni professionali siano presupposte dallo stesso Legislatore del Decreto.

La tesi a sostegno di quanto appena affermato parte dal presupposto che, in conseguenza del decreto Bersani, non risulta vietato fissare tariffe come valore di riferimento, ma è vietato imporle come un obbligo da rispettare; né si può trascurare il fatto che l'esplicazione dei servizi tecnici nel settore dei “pubblici appalti” appaia ontologicamente preordinato al confronto concorrenziale.

Per quanto riguarda l'onere motivazionale previsto dal Decreto Bersani, al fine di adottare la Tariffa come riferimento, si richiamano le seguenti motivazioni in fatto e in diritto.

- Innanzitutto si rileva come, ai sensi del vigente art. 2233, secondo comma, Codice Civile, il compenso per le prestazioni libero-professionali non può che essere adeguato all'importanza dell'opera ed al decoro dell'attività espletata, che è attività intellettuale e non mero servizio materiale: basti pensare ai valori primari che possono essere incisi dall'esercizio della professione intellettuale (nel caso specifico, si pensi a valori quali la *tutela del paesaggio*, la *tutela del patrimonio artistico e storico*, la *tutela della salute - sicurezza*: valori che nel nostro Ordinamento hanno anche rango costituzionale). Il riferimento è quindi a quel *principio di adeguatezza* a cui dev'essere rigorosamente improntata la determinazione dei compensi professionali.
- L'assunto che precede appare ulteriormente confermato dalla norma civilistica di cui al primo comma dell'art. 2233, primo comma, c. c., a tenore del quale le tariffe professionali continuano a rappresentare il criterio utilizzabile dall'Autorità Giurisdizionale in ipotesi di contenzioso con i professionisti o quando si debba procedere alla liquidazione giudiziale dei compensi professionali medesimi.
- Ne consegue che, in analogia a quanto già avviene per la stima dei lavori pubblici posta in essere a mezzo di prezzari, listini e costi standardizzati - stante anche l'esplicita previsione in tal senso contenuta nell'art. 89 del d. lgs. 163/2006 - il sistema delle Tariffe resta a tutt'oggi l'unico parametro oggettivo e codificato (anche per il particolare e rafforzato procedimento della loro adozione), idoneo a fungere da riferimento per la valutazione di una prestazione complessa (come quelle oggetto del caso di specie), oltretutto articolato in relazione all'attività professionale richiesta dal Committente pubblico.
- Milita in tal senso anche l'art. 97, primo comma, della Costituzione, ai cui effetti vige l'obbligo di imparzialità della Pubblica Amministrazione che, come tale, è chiamata ad adottare i criteri e i parametri più adeguati in riferimento alla procedura posta in essere: in tal senso il riferimento alle Tariffe come base per la valutazione della prestazione appare sicuramente idoneo ad evitare trattamenti eccessivamente discrezionali e arbitrari a fronte di identiche attività professionali.
- Giova precisare che lo stesso Ordinamento Comunitario, in attuazione dei cui principi - come sopra ricordato - si dichiara solennemente di porsi lo stesso Legislatore del Decreto Bersani, riconosce l'ammissibilità di “ ... *disposizioni nazionali relative alla remunerazione di servizi specifici*” (quali sono anche le Tariffe), laddove detta i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto: cfr. art. 53 della Direttiva 18/2004/UE.
- Occorre infine richiamare quanto statuito da una recente sentenza della Corte Europea di Giustizia il 5 dicembre 2006, nella Causa C - 94/04 C - 202/04. Chiamato a verificare se le norme della concorrenza fissate dal Trattato ostino all'applicazione della Tariffa (nella specie si trattava di servizi legali) il Giudice comunitario ha, fra l'altro, avuto modo di affermare come la Tariffa possa consentire di evitare che i professionisti “ ... *siano indotti a svolgere una concorrenza che può tradursi nell'offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di peggioramento della qualità dei servizi forniti*”.

A commento degli indicati elementi e dei relativi fattori ponderali, è necessario altresì evidenziare che:

- nell'ambito del curriculum, il *percorso professionale del candidato* va valutato solo come requisito di qualificazione ai fini dell'ammissibilità alla procedura di selezione, senza ricadute sul punteggio finale da attribuire all'offerta, modulandolo in modo da non discriminare l'ammissibilità di giovani professionisti. Vanno invece sottoposti a punteggio, nei confronti di chi effettivamente svolge la prestazione professionale, specifici elementi curriculari, quali, a titolo esemplificativo, la progettazione di interventi analoghi e di interventi comunque ritenuti dal prestatore come significativi della propria capacità progettuale: i criteri di aggiudicazione devono cioè essere riferiti direttamente ed esclusivamente alla prestazione che forma oggetto specifico dell'appalto;
- va posta particolare attenzione alla riduzione percentuale da applicarsi ai tempi indicati dall'Amministrazione per l'espletamento dell'incarico, cui non può che essere attribuito un peso minimo, in quanto una progettazione di qualità, mediamente, non può essere resa in tempi eccessivamente ristretti.

Qualora invece si dovesse ricorrere all'affidamento con il *criterio del prezzo più basso* la soglia di anomalia va individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1 del *Codice*, con cui viene esteso al settore dei "servizi" (e delle "forniture") il procedimento già previsto nel settore dei "lavori".

Si procede quindi all'esclusione, eventualmente con arrotondamento all'unità superiore, del 10% delle offerte che comportano i minori e maggiori ribassi (cd. *taglio delle ali*).

Viene quindi determinata la media aritmetica delle offerte rimanenti, incrementandola degli scarti attribuiti ai valori delle offerte superiori alla stessa.

Conseguentemente sono considerate anomale le offerte che comportano valori superiori alla media come sopra incrementata.

Per gli importi inferiori alla soglia comunitaria appare comunque opportuno, secondo le previsioni in tal senso recate dall'art. 124 del *Codice*, non avvalersi della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale e procedere quindi alla valutazione delle giustificazioni a corredo delle offerte che superino la soglia di anomalia come sopra determinata: procedimento tanto più rafforzato in quanto le offerte debbano essere corredate delle relative giustificazioni sin dalla loro presentazione (artt. 86, c. 5 e 87, c. 2).

A tal riguardo occorrerà porre particolare attenzione nella predisposizione degli atti di gara per la parte in cui gli stessi, secondo quanto prevede l'art. 86, comma 5, devono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni. Nella fase attuale appare consigliabile fare riferimento alle voci di costo indicate dalle vigenti Tariffe ed alle rispettive aliquote: rispetto a questi parametri, a mente di quanto previsto a titolo esemplificativo dall'art. 87, comma 2, del *Codice*, le giustificazioni potranno riguardare:

1. il metodo della prestazione del servizio;
2. le soluzioni tecniche adottate;
3. le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente;
4. il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.

Peraltro, come espressamente prevede l'art. 86, c. 4 del *Codice*, il criterio automatico dell'esclusione delle offerte anomale è comunque inapplicabile se le offerte ammesse siano meno di cinque.

L'art. 86, terzo comma, contiene poi una previsione di notevole importanza, volta ad estendere la valutazione di congruità potenzialmente nei confronti di tutte le offerte ammesse: infatti, azionando questa disposizione, le Amministrazioni possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a specifici elementi, appaia anormalmente bassa. Pertanto anche un'offerta "non anomala" può ben risultare - dopo approfonditi riscontri dei suoi elementi costitutivi - non congrua e pertanto essere esclusa.

Ma vi è di più: l'art. 88, comma 6 - quale vera e propria norma di chiusura del sistema contemplato dal Codice per la verifica delle offerte - consente alla stazione appaltante di escludere comunque l'offerta che "... in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile": inaffidabile potrebbe essere - appunto - un'offerta che presenti percentuali troppo elevate di ribasso sull'elemento "*prezzo*", tali da far fondatamente ritenere che non possa essere garantita la qualità della prestazione professionale.

In ordine alle *procedure di affidamento* nulla si evidenzia in quanto risultano impiegabili quelle ordinarie, mentre con riguardo ai *criteri di selezione delle offerte* – alla luce di quanto già chiarito in precedenza – si conferma la piena fungibilità, come ribadita dal Codice, tra il *criterio del prezzo più basso* ed il *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*.

Laddove si ricorra al *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa* si suggerisce alle stazioni appaltanti di avvalersi in via assolutamente preferenziale della procedura ristretta (già licitazione privata), stante anche l'esplicita previsione in tal senso operata dall'art. 55, comma 2, del Codice.

In tal caso occorre determinare la cd. *forcella* al fine di individuare, fra tutti i prestatori di servizi che ne fanno richiesta, coloro ai quali richiedere di formulare l'offerta.

Il relativo procedimento verrà disciplinato dalle norme del DPR 554/99 (artt. 67 e 68) prevedendo quindi che l'invito a formulare offerta sarà rivolto ad un numero di operatori compreso fra 5 e 20, mediante l'applicazione del criterio di cui all'allegato F del DPR 554/99.

(Giova precisare che, nel caso di importi di II fascia, qualora si ricorra alla procedura ristretta, l'invito a formulare offerta sarà rivolto ad un numero di operatori compreso fra 10 e 20, mediante l'applicazione del criterio di cui all'allegato D del DPR 554/99 in riferimento all'art. 63 del DPR 554/99).

Espletate poi le verifiche a campione sul possesso dei requisiti generali e speciali, si procederà a richiedere agli operatori selezionati l'offerta tecnica e l'offerta di ribasso, sulla stima della prestazione previamente effettuata con riferimento alle Tariffe.

L'aggiudicazione dovrà essere disposta sulla base di una valutazione effettuata da una commissione giudicatrice (art. 84, Codice) previa verifica dell'offerta anomala che, come già detto, si applica anche al *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*.

Laddove invece si proceda a selezionare l'offerta mediante il *criterio del prezzo più basso* si procederà all'aggiudicazione, previo controllo del possesso dei requisiti generali e speciali, con verifica dell'offerta anomala.

#### L'APPALTO INTEGRATO

Occorre infine formulare la seguente osservazione in merito ad un ulteriore effetto dell'abrogazione dell'inderogabilità dei minimi tariffari determinata dal *Decreto Bersani*, con riferimento a quella particolare forma di esecuzione dei lavori pubblici, denominata "appalto integrato", prevista dall'art. 19, comma 1 *ter* (attualmente ancora vigente in forza della reviviscenza di alcune norme della Legge Merloni operata dal primo emendamento al Codice avutosi con la legge di conversione del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173 - cd. "decreto milleproroghe" - pubblicato in G.U. del 13 maggio 2006).

Per questa fattispecie appaltistica, infatti, la legge prescrive di quantificare nel bando l'importo della progettazione esecutiva - che è obbligazione contrattuale dell'appaltatore - con l'ulteriore specificazione (art. 19, comma 1 *ter*, secondo periodo: inciso ribadito anche dall'analoga figura prevista dal Codice, all'art. 53, commi 2 e 3) che, su tali importi, non si possano effettuare ribassi d'asta.

L'interpretazione che in questa sede si propone all'attenzione degli operatori considera che l'abrogazione dei minimi tariffari non possa non essere estensivamente applicata anche all'*appalto integrato*: ne consegue quindi la libera ribassabilità anche del prezzo da corrispondere sulla progettazione esecutiva, stimato dalla stazione appaltante in base al più volte invocato sistema delle Tariffe vigenti.

Pertanto nell'offerta economica relativa all'appalto integrato si potrà offrire ribasso percentuale sull'importo dei lavori e sull'importo della progettazione esecutiva: ne consegue che la quota relativa alla progettazione sarà soggetta al medesimo regime di individuazione ed esclusione delle offerte anormalmente basse prevista per la quota relativa ai lavori.

Si propone di approvare le *prime linee guida* di cui in premessa, nei termini in esse riportati, sul cui testo si è favorevolmente espressa la Commissione Regionale degli Appalti prevista dagli artt. 57 e 58 della L. R. 27/03, riservandosi di intervenire ulteriormente con successive linee guida, stante la complessità della materia e l'imminente adozione di provvedimenti di rinvio e correttivi dello stesso D. Lgs. 163/2006.



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale  
8<sup>a</sup> legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Flavio	Silvestrin
	Flavio	Tosi
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

## Deliberazione della Giunta

n. 310 del 13 febbraio 2007

OGGETTO: Ulteriori linee guida sul coordinamento della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 "*Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche*" con il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" e s.m.i..

L'Assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici e Sport, Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

Il 1° luglio u. s. è entrato in vigore il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*", emanato in ottemperanza della delega al Governo, contenuta all'articolo 25, comma 1, della L. 62/2005, c.d. "Legge comunitaria 2004", ad adottare uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento ... delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Nel dare attuazione alla succitata delega, il legislatore delegato ha al contempo definito a tale livello normativo (legislazione ordinaria), l'assetto delle competenze normative statali e regionali (esclusiva statale, concorrente e residuale delle Regioni e Province autonome), nel settore degli appalti pubblici, vietando in particolare al legislatore regionale di dettare un'autonoma normativa sugli oggetti elencati all'articolo 4, comma 3, del Codice dei contratti, in ragione della loro asserita riconducibilità a materie riservate dall'art. 117, secondo comma Cost., alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, quali la "tutela della concorrenza", l'"ordinamento civile", la "giurisdizione", la "tutela dei beni culturali", ecc..

L'impostazione fortemente restrittiva delle prerogative legislative regionali codificata all'art. 4 del D.Lgs. 163/2006 ha posto la questione dell'impatto del Codice dei contratti sulla previgente legislazione regionale, nella fattispecie, la L.R. 7 novembre 2003, n. 27 "*Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche*".

A fronte della situazione di oggettiva incertezza venutasi conseguentemente a creare con riguardo all'individuazione della normativa di riferimento applicabile ai lavori pubblici di interesse regionale, con D.G.R. n. 2155 del 4 luglio 2006, pubblicata sul B.U.R. n. 68 del 1° agosto 2006, la Regione ha fornito "*Prime linee guida sul coordinamento della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" con il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*".

Con tale atto di indirizzo, nelle more della definizione della questione di legittimità costituzionale del Codice dei contratti sollevata dalla Regione del Veneto con ricorso promosso con D.G.R. n. 1885 e n. 2065 rispettivamente del 13 e del 27 giugno 2006, l'esecutivo regionale ha fornito alcune indicazioni interpretative per orientare le stazioni appaltanti nell'applicazione della legislazione di settore.

Il 12 agosto dello stesso anno è entrata in vigore la L. 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (c.d. "decreto Bersani"), nell'ambito del quale, fra l'altro, l'art. 36 bis introduce nuove misure di contrasto al lavoro nero, al fine di assicurarne una più efficace azione di prevenzione e di repressione, nonché la sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dell'edilizia. Le nuove forme di tutela, ulteriormente esplicitate nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture del 3 novembre 2006, presentano evidenti profili di contatto con la materia di lavori pubblici, ove si consideri, in particolare, la sanzione dell'interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni, prevista in caso di infrazioni specificamente individuate. Sanzione che si traduce in una nuova causa d'esclusione dalle gare d'appalto.

Anche la L. 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" contiene al suo interno disposizioni modificative del D.Lgs. 163/2006, tutte accomunate dall'intento di perseguire l'innalzamento del grado di tutela dei lavoratori, tanto sotto il profilo dei livelli retributivi, quanto per ciò che riguarda gli aspetti rilevanti ai fini della sicurezza nei cantieri. In tal senso, hanno formato oggetto di modifica le disposizioni di seguito elencate:

- art. 86 (inserimento del comma 3 bis che impone di tenere conto, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte, dell'adeguatezza del valore economico al costo del lavoro come individuato nelle modalità indicate nella norma);
- art. 87, comma 2 (abrogazione, nell'ambito dell'elenco delle giustificazioni delle voci di prezzo, di quella prevista alla lett. f), riguardante "il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e di condizioni di lavoro");
- art. 87 (inserimento del comma 4 bis che impone di tenere conto, nell'ambito dei requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici, anche delle informazioni relative all'avvenuto adempimento, all'interno dell'azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Ancor più recente è l'intervento riformatore del Codice dei contratti apportato con D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004)", in vigore dal 1° febbraio u.s.

Il Decreto Legislativo si è reso necessario anche in considerazione dall'avvenuta scadenza al 31 gennaio 2007 del periodo di sospensione dell'operatività degli istituti specificati ai commi 1 bis e 1 ter del novellato art. 253 del D.Lgs. 163/2006.

Giova infatti rammentare in proposito che l'art. 25, comma 3, della legge 62/2005, prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi attuativi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nel termine di due anni dall'entrata in vigore dei decreti stessi.

Accanto a modifiche di natura meramente formale, intese a rimuovere meri errori e difetti di coordinamento presenti nell'originario articolato del Codice dei contratti, il decreto legislativo in questione differisce ulteriormente al 1° agosto 2007 l'entrata in vigore delle disposizioni individuate dai succitati commi 1 bis e 1 ter del novellato art. 253 del D.Lgs. 163/2006. Il Decreto Legislativo introduce allo stesso tempo alcuni elementi di novità di natura sostanziale, con particolare riferimento alla nomina del responsabile unico del procedimento, all'istituto dell'avvalimento, nonché al regime di pubblicità applicabile ai contratti di lavori pubblici sotto soglia.

A fronte delle su esposte novità normative, appare pertanto necessario verificare il grado di compatibilità delle disposizioni regionali in materia di lavori pubblici, emanando, ad integrazione di quanto stabilito con DGR n. 2155, le opportune indicazioni operative, che di seguito si illustrano.

- La tematica della tutela e sicurezza dei lavoratori impegnati nella realizzazione di opere pubbliche è affrontata in alcune disposizioni della L.R. 27/2003 (artt. 41 e 42), di natura integrativa rispetto alla normativa statale in materia. Ne segue che, per detti aspetti, la complessiva disciplina applicabile ai lavori



Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che le Strutture regionali competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 27/2003;

VISTO il D.Lgs. 163/2006, e s.m. e i.;

VISTO il D.L. 173/2006 convertito in L. 228/2006;

VISTA la L. 296/2006;

VISTO il D.Lgs. 6/2007;

VISTA la D.G.R. n. 2155/2006

#### DELIBERA

1. di fornire le indicazioni, in premessa illustrate, sulle modalità di coordinamento delle disposizioni della L.R. 27 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" con quelle del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 del Codice dei contratti che opera il riparto di competenze tra legislatore statale e legislatore regionale nel settore degli appalti pubblici, al fine di assicurare uniformità di comportamenti delle stazioni appaltanti nell'individuazione della normativa applicabile ai lavori pubblici di interesse regionale;
2. di disporre la integrale pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto nonché sul sito Internet della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO

Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE

On. dott. Giancarlo Galan